# RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO

## SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1 - In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento di Legacoop nazionale (che si allega al presente) è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopracitata normativa.

- Art. 2 Per il migliore svolgimento dell'attività della Sezione di Prestito Sociale, il Comitato di Direzione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e le Sedi della Cooperativa. Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:
- a) estratto della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni:
- b) estratto delle relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento del prestito sociale di Legacoop nazionale;
- d) articolo 4 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico;
- g) la comunicazione del CdA che espone i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, ed illustra l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.
- Art. 3 La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

- Art. 4 La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.
- Art. 5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.
- Art. 6 Alla stipula del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.
- Art. 7 I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici e dietro presentazione del libretto. I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato identificato a mezzo codice operatore.

La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

- Art. 8 La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati.
- Art. 9 La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e relativo controllo.
- Art. 10 In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione al Presidio di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11 - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito ha termine e le somme prestate cessano di produrre interessi e restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

## OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

- Art. 12 Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti o con modalità differenti purchè i relativi fondi provengano da rapporti bancari e/o postali intestati al titolare del libretto. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.
- Art. 13 Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare predefinito dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili. Tale ammontare è fissato, a decorrere dal terzo anno di applicazione del presente regolamento (2018) e per gli anni successivi, ad un valore pari al 50%. Per il primo anno (2016), il valore di tale ammontare non potrà essere inferiore al 30% mentre per il secondo anno (2017) non dovrà essere inferiore al 40%.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14 - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa. Il Socio o il suo delegato deve firmare quietanze per i prelevamenti nonché, per convalida, i versamenti. La chiusura del libretto può essere richiesta solo dal Socio. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega. La Cooperativa non potrà essere ritenuta responsabile per le operazioni effettuate da delegato del Socio deceduto in caso di mancata notifica del decesso.

Art. 15 - Ogni condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nel foglio informativo analitico. Il foglio informativo analitico vigente è a disposizione dei Soci prestatori presso tutti i locali di raccolta del prestito.

## **INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE**

Art. 16 - Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 17 - Gli interessi sul prestito dei Soci, se in contanti o assegno circolare, sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento - o tre giorni successivi se con assegno bancario - e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Gli stessi sono calcolati annualmente e accreditati sul relativo conto, al netto della vigente ritenuta fiscale Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza non produce interessi ed è mantenuta a disposizione del Socio che sarà prontamente informato.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione determina l'importo del saldo al di sotto del quale non sono riconosciuti interessi. Il detto importo è riportato sul foglio informativo analitico.

## **DESTINAZIONE DEL PRESTITO**

Art. 19 - Il prestito dei Soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art.1. La nota integrativa dovrà altresì riportare:

- · l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia; (Pat + Dm/1)/Al, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria."</li>

In ogni caso non potrà essere immobilizzato in beni immateriali, immobili, attrezzature, impianti e partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati, più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

## CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 20 - La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4; periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19.
- I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, dalla società di revisione. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.
- Art. 21 La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati
- Art. 22 Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

In tale comunicazione, inoltre, la cooperativa:

- espone i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- illustra l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento
- Art. 23 L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e art. 22 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 20, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale.

Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio sindacale deve:

- riferire a Legacoop secondo le procedure previste dal "Regolamento Legacoop del Prestito Sociale";
- riferire, nell'ambito della propria relazione di cui all'articolo 2429 c.c., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del CdA di misure atte a rimuoverle.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2406 c.c..

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di delegare al Comitato Esecutivo, se nominato, tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento e di apportare allo stesso le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 25 - I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 26 - La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse e le altre condizioni, che saranno comunicate, mediante la rivista "Consumatori" o in altre forme, all'ultimo domicilio del Socio reso noto.

Art. 27 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

# Allegato - REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, LETTERA b), DELLO STATUTO DI LEGACOOP NAZIONALE

# Articolo 1 - Oggetto e finalità

Oggetto del presente Regolamento, in coerenza con le Linee Guida approvate dalla Direzione nazionale di Legacoop il 6 novembre 2014, è la disciplina delle modalità e delle condizioni con le quali viene esercitata un'attività di controllo nei confronti delle cooperative aderenti a Legacoop nazionale che raccolgano prestito sociale nel rispetto del Regolamento di cui all'ALLEGATO 1 (di seguito Regolamento P.S.), e di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia.

Scopo del Regolamento è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi, ponendo in capo al consiglio di amministrazione (o al consiglio di gestione) della cooperativa obblighi informativi sull'andamento del prestito medesimo, il suo impiego e lo stato economico, finanziario e patrimoniale della cooperativa.

A tal fine, si introducono modelli di monitoraggio e controllo del fenomeno, nonché indicatori di anomalie rilevanti delle singole cooperative, volti a identificare "situazioni qualificate" in presenza delle quali le cooperative debbano procedere ad interventi correttivi.

## Articolo 2 - Obbligo delle cooperative aderenti di adozione del Regolamento

Fermo restando l'obbligo di adottare l'allegato Regolamento da parte di ogni cooperativa aderente a Legacoop nazionale, l'esercizio del controllo risponde a criteri di proporzionalità rispetto alla complessità dell'organizzazione aziendale, alle dimensioni della cooperativa ed al volume del prestito sociale raccolto.

A tal fine, gli obblighi cui le cooperative aderenti si sottopongono sono così distribuiti:

- a) in caso di raccolta di prestito sociale inferiore a cinquantamila euro: le cooperative debbono adottare il "Regolamento P.S.";
- b) in caso di raccolta di prestito sociale da cinquantamila a due milioni di euro: le cooperative debbono istituire l'organo di controllo, indipendentemente dalla previsione di cui all'articolo 2543 del codice civile;
- c) in caso di raccolta di prestito sociale almeno pari a due milioni di euro: il controllo è esercitato dal collegio sindacale con il supporto dell'Autorità indipendente.

Qualora le cooperative abbiano l'obbligo di certificazione annuale del bilancio ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la società di revisione partecipa, nell'ambito delle sue competenze, all'attività di controllo di cui al presente Regolamento.

Ai soci prestatori deve essere fornita, almeno una volta l'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo. In tale comunicazione, il CdA, oltre ad esporre i risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo, con il concorso degli altri soggetti richiamati dal comma precedente, illustra, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento. Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati. Nelle cooperative di cui alla precedente lettera b), le quali facciano riferimento al quadro normativo delle SRL, i compiti di controllo interno previsti dal presente Regolamento possono essere esercitati da un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo ai sensi dell'articolo 2477 c.c.

## Articolo 3 - La situazione qualificata

Per "situazione qualificata" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri prudenziali di cui al successivo comma 2, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola cooperativa e, di conseguenza, della salvaguardia del prestito dei soci.

Si ha una "situazione qualificata" qualora:

- 1. la gestione operativa della cooperativa sia negativa per tre esercizi consecutivi;
- 2. nella relazione redatta dalla società di revisione ai fini della legge 59 del 1992 vi sia un importo complessivo delle rettifiche che, qualora recepite, determini un superamento dei parametri CICR;
- 3. la cooperativa non rispetti la percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;
- 4. la cooperativa abbia un indice di Ricognizione Criticità Aziendali (R.C.A.) maggiore di quattro sul bilancio civilistico o sul bilancio consolidato '.

Con riguardo al punto 3 del presente articolo, le modalità di determinazione della parte dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti, ai fini della loro valutazione ed approvazione da parte della Direzione nazionale di Legacoop, la quale approva altresì le proposte delle Associazioni di settore volte eventualmente ad introdurre nel presente Regolamento parametri più rigorosi o clausole speciali per le cooperative loro aderenti. L'Autorità indipendente di cui al successivo articolo 4 può proporre a Legacoop nazionale l'aggiornamento dei parametri economico-finanziari in base all'esperienza maturata.

## Articolo 4 - Ruolo degli organi di controllo

L'organo di controllo interno e la Società di revisione, sulla base rispettivamente di apposita delibera assembleare della cooperativa e di apposita

previsione nella convenzione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, vigilano sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché dalle disposizioni statutarie e del Regolamento del P.S., anche ai fini dell'individuazione di "situazioni qualificate", proponendo i necessari correttivi.

L'organo di controllo è tenuto a redigere una relazione semestrale con la quale indica eventuali infrazioni al Regolamento, l'emergere di "situazioni qualificate" e i correttivi consigliati al consiglio di amministrazione. Nella relazione al bilancio, l'organo di controllo dovrà inserire una sezione dedicata alla rappresentazione sintetica della gestione e dell'andamento del prestito sociale da parte della cooperativa.

La società di revisione svolge controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dall'organo di controllo e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento, l'emergere di "situazioni qualificate" e i correttivi consigliati al consiglio di amministrazione. L'Autorità indipendente è un ente collegiale composto da persone nominate dalla Direzione di Legacoop nazionale, su proposta della Presidenza, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per i revisori delle società quotate. L'Autorità esercita attività di monitoraggio nei confronti delle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c) e si avvale, per la raccolta di informazioni, del supporto dell'organo di controllo interno e della società di revisione della cooperativa, nonché del sistema di vigilanza di Legacoop. Essa può svolgere verifiche dirette su richiesta di Legacoop nazionale. È vincolata da obblighi di riservatezza potendo comunicare le proprie valutazioni unicamente a Legacoop nazionale, che informa l'associazione di settore di appartenenza, ed alla cooperativa interessata.

L'autorità indipendente, sulla base delle informazioni raccolte, valuta se, in relazione alla struttura patrimoniale ed alle componenti finanziarie dell'attivo, l'anomalia è sostenibile per un periodo limitato, segnalando a Legacoop la difformità e continuando a vigilare sui parametri di rientro. In caso contrario, procede alla segnalazione di difformità ai sensi del presente Regolamento.

## Articolo 5 - Ruolo di Legacoop nazionale

Qualora gli organi di controllo rilevino, ai sensi dell'articolo 4, violazioni del "Regolamento del P.S." o l'emergere di "situazioni qualificate", ne daranno comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, invitandolo ad adottare i conseguenti rimedi e correttivi entro un dato termine<sup>2</sup>. L'organo di controllo interno, decorso infruttuosamente tale termine, dovrà adottare gli adempimenti previsti dal Codice Civile e riferire a Legacopo nazionale:

a) con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera b), secondo le modalità predisposte dal Coordinamento Nazionale della Vigilanza;

b) con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c), per il tramite dell'Autorità Indipendente.

Legacoop nazionale, ricevuta la comunicazione di una violazione del Regolamento non sanata o dell'inottemperanza ai correttivi indicati, provvederà a convocare il legale rappresentante della cooperativa, oltre all'organo di controllo e, ove coinvolte, la società di revisione o l'Autorità indipendente, per stabilire la reale sussistenza della violazione o della irregolarità riscontrata nel rispetto del principio del contraddittorio.

Se la violazione dovesse risultare sussistente, Legacoop comunicherà al Consiglio di Amministrazione della cooperativa la sanzione, determinata nel rispetto del principio di parità di trattamento e di proporzionalità<sup>3</sup>.

#### Articolo 6 - Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop nazionale e dal relativo Regolamento, compreso il provvedimento di esclusione, in relazione alla gravità della violazione riscontrata, all'ammontare del prestito sociale, alla situazione patrimoniale della cooperativa, nonché alla sua condotta nel rimediare all'infrazione.

Legacoop può irrogare alla cooperativa una sanzione di natura pecuniaria, da destinare al funzionamento dell'Autorità, da un minimo di euro [3.000] ad un massimo pari allo 0,1% dell'importo del prestito sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, e comunque non superiore ad euro [100.000].

La determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo dovrà essere effettuata tenendo conto della: (i) entità del prestito sociale cui ha fatto ricorso la cooperativa interessata; (ii) consistenza patrimoniale della cooperativa; (iii) gravità della violazione del Regolamento; (iv) opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

La cooperativa ha l'obbligo di agire in regresso nei confronti dei suoi amministratori per il recupero della sanzione, tenendo conto della effettiva responsabilità di ognuno e sino all'importo massimo di euro [3.000] per ogni amministratore che non abbia avuto deleghe o cariche esecutive.

Avverso i provvedimenti sanzionatori la cooperativa potrà presentare ricorso al Comitato dei Garanti di Legacoop nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini e le modalità previste dallo statuto di Legacoop nazionale.

## Articolo 7 - Sistema dualistico

Qualora la cooperativa abbia adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico previsto dal codice civile, le disposizioni del presente Regolamento riferite al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo si applicano rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza.

# Articolo 8 - Norma transitoria

L'Autorità indipendente sarà istituita entro sessanta giorni dalla adozione del presente Regolamento da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale.

È fatto obbligo per ogni cooperativa che raccolga prestito sociale di aderire al presente Regolamento entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale. Le Associazioni di settore solleciteranno in tal senso le cooperative loro aderenti. Qualora la cooperativa, nonostante la sollecitazione dell'Associazione di settore cui aderisce, non provveda ad adottare il presente Regolamento, Legacoop nazionale applicherà la sanzione della esclusione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

- <sup>1</sup> Per R.C.A. (Ricognizione Criticità Aziendali) si intende un indicatore elaborato annualmente da C.R.M. sulla base di dati provenienti dai bilanci, dalle risultanze della certificazione dei bilanci e dalla "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijck.
- Gli elementi che sommandosi determinano il punteggio R.C.A. sono:
- 1.R.O.C. Risultato Operativo Caratteristico, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 1,5);
- 2.Risultato dell'esercizio, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 3);
- 3. Gearing Ratio o rapporto tra posizione finanziaria netta (PFN) e Patrimonio Netto qualora il saldo negativo della PFN superi il valore del P.N. (da 0 a 2);
- 4. Incidenza delle rettifiche risultanti dalla certificazione di bilancio ai fini della L.59/92 sul Patrimonio netto (da 0 a 2);
- 5.P.D. "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijck rapportata ai relativi clusters merceologici/territoriali/dimensionali (da 0 a 1,5).
- R.C.A. è redatta per tutti gli enti di cui si dispone degli elementi indicati ed è affidata ad automatismi matematici che escludono qualsiasi valutazione soggettiva.
- <sup>2</sup> Tra i correttivi proponibili, in relazione alla raccolta e tenuta del prestito sociale, potrebbero essere interessanti e utili quelli volti a ridurre l'appetibilità del prestito sociale (con la riduzione del tasso di interessi e/o con il divieto di raccogliere prestito vincolato); la sospensione di forme pubblicitarie sul sito e sull'house organ volte a promuovere il prestito (in ogni caso va evitato qualsiasi riferimento comparativo con i conti correnti);
- <sup>3</sup> Attenzione: l'erogazione della sanzione non è l'effetto della presenza di una "situazione qualificata" o meglio della non rimozione della "situazione qualificata", ma della inerzia del consiglio di amministrazione e della cooperativa di fronte ai correttivi proposti dall'organo di controllo, dall'Autorità indipendente e da Legacoop in ultima istanza. Ad esempio, qualora la cooperativa non possieda il requisito del 30% di liquidità in occasione della prima fase di applicazione del Regolamento, essa dovrà avviare tutti gli atti necessari per raggiungere l'obiettivo entro un termine adeguato. Solo l'inerzia provoca la sanzione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La previsione della sanzione pecuniaria in seno al presente Regolamento richiede una esplicita approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei delegati di Legacoop nazionale